DIREZIONE DIDATTICA STATALE "DON BOSCO" – BASTIA UMBRA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO RESPONSABILE DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Scuola dell'Infanzia e Scuola Primaria – A.S. 2026/2027

Premessa e riferimenti normativi

La Direzione Didattica Statale “Don Bosco” di Bastia Umbra riconosce le potenzialità dell'Intelligenza Artificiale come strumento di supporto alla progettazione didattica, alla produzione di materiali, all'organizzazione scolastica e allo sviluppo delle competenze digitali.

La sua introduzione deve essere coerente con le caratteristiche dell'Istituto, che comprende scuole dell'Infanzia e scuole Primarie, e deve garantire una tutela particolarmente elevata dei minori.

Il presente Regolamento è predisposto tenendo conto dei seguenti riferimenti:

- Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), con particolare riferimento agli artt. 4, 5, 26 e 50 e all'Allegato III, punto 3;
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), con particolare riferimento ai principi di cui all'art. 5 e agli artt. 6, 9, 24, 25, 30, 32-35;
- D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni;
- Legge 23 settembre 2025, n. 132, con particolare riferimento all’art. 4, commi 3 e 4;
- D.M. n. 166 del 9 agosto 2025 e relative Linee guida MIM per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle istituzioni scolastiche;
- Decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, in particolare artt. 36, 37 e 38, in vigore dal 23 ottobre 2026;
- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, art. 6, in materia di autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

PTOF e documentazione organizzativa dell’Istituto;

- Pareri del Responsabile della Protezione dei Dati dell’Istituto nn. 11, 12, 13, 15 e 23/2026, comprese le integrazioni pertinenti.

L'introduzione dell'IA è accompagnata da un'analisi del contesto, dei bisogni e dei rischi e da adeguate misure organizzative, tecniche e formative.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo degli strumenti e dei sistemi di Intelligenza Artificiale nell'ambito delle attività didattiche, educative, organizzative e amministrative dell'Istituto.

2. L'utilizzo dell'IA è finalizzato a sostenere l'attività professionale del personale e a promuovere un'educazione digitale consapevole, nel rispetto della centralità della persona e della relazione educativa.

3. Il Regolamento persegue le seguenti finalità: tutelare i diritti degli alunni, delle famiglie e del personale; garantire la protezione dei dati personali; promuovere l'alfabetizzazione all'IA; favorire il pensiero critico e la verifica delle informazioni; prevenire utilizzi impropri, discriminatori o non adeguati all'età; definire responsabilità, limiti e procedure di autorizzazione degli strumenti.

4. L'introduzione dell'IA non deve compromettere l'inclusione, la partecipazione e le pari opportunità degli alunni.

5. L'Istituto raccorda il presente Regolamento al Curricolo digitale d'Istituto e al PTOF: il Regolamento disciplina le condizioni d'uso degli strumenti, mentre il Curricolo digitale individua competenze, obiettivi, esperienze e progressione educativa, in coerenza con l'educazione civica e i percorsi STEAM di cui all'art. 36 del D.Lgs. 179/2026.

Art. 2 – Definizioni, ambito di applicazione e uso istituzionale

1. Ai fini del presente Regolamento, per sistemi di IA si intendono i sistemi riconducibili alla definizione del Regolamento (UE) 2024/1689, compresi gli strumenti di IA generativa utilizzati per produrre o rielaborare testi, immagini, audio, video e altri contenuti.

2. Il Regolamento si applica al Dirigente Scolastico, ai docenti, al personale ATA e, per quanto pertinente, agli esperti e ai soggetti esterni che operano nell'Istituto.

3. Le disposizioni relative agli alunni sono differenziate in relazione alle caratteristiche della scuola dell'Infanzia e della scuola Primaria.

4. Il presente Regolamento disciplina l'IA e non sostituisce le procedure previste per Google Workspace, i Servizi Google aggiuntivi, le piattaforme editoriali e le applicazioni didattiche di terze parti. Gli strumenti che integrano funzionalità di IA sono comunque soggetti anche alle disposizioni del presente Regolamento.

5. È uso istituzionale ogni utilizzo che comporti l'accesso con l'account istituzionale, l'inserimento di dati personali o di documenti e informazioni dell'Istituto, ovvero l'impiego dello strumento nelle attività con gli alunni. L'uso istituzionale è consentito esclusivamente con gli strumenti e secondo le condizioni dell'Allegato A.

6. L'eventuale uso, da parte del personale, di un proprio account personale per preparare autonomamente materiali generici è distinto dall'uso istituzionale ed è ammesso solo in assenza di dati personali, documenti o informazioni dell'Istituto e nel rispetto delle condizioni indicate nelle istruzioni operative. In nessun caso è consentito inserire dati personali di alunni, famiglie o personale, né documenti dell'Istituto, in strumenti non ricompresi nell'Allegato A, anche se utilizzati con account personale.

Art. 3 – Principi generali, trasparenza e contenuti sintetici

1. L'utilizzo dell'IA deve rispettare i principi di trasparenza, sicurezza, proporzionalità, minimizzazione dei dati, inclusione, equità e supervisione umana.

2. L'IA non può sostituire il ruolo educativo del docente, né la sua autonomia e responsabilità professionale.

3. I contenuti prodotti mediante IA devono essere verificati prima dell'utilizzo, con particolare attenzione all'accuratezza delle informazioni, all'adeguatezza rispetto all'età e all'eventuale presenza di errori, stereotipi o contenuti inappropriati.

4. L'utilizzo di strumenti di IA deve essere coerente con il PTOF e con le finalità istituzionali della scuola.

5. È vietato generare o modificare con sistemi di IA immagini, video o audio che ritraggano alunni, personale o altre persone reali.

6. I contenuti sintetici realistici eventualmente utilizzati o diffusi dall'Istituto attraverso sito, social, comunicazioni o altri canali devono essere chiaramente indicati come generati o modificati mediante IA, in coerenza con gli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa applicabile.

TITOLO II – UTILIZZO DELL'IA DA PARTE DEL PERSONALE SCOLASTICO

Art. 4 – Utilizzo dell'IA da parte dei docenti e divieti

1. I docenti possono utilizzare gli strumenti di IA autorizzati dall'Istituto come supporto alla propria attività professionale, in particolare per progettare percorsi e attività didattiche; predisporre e rielaborare materiali; ideare storie, giochi e attività creative; semplificare testi e differenziare materiali; preparare presentazioni, immagini e altri contenuti; approfondire argomenti e individuare spunti metodologici.

2. L'utilizzo dell'IA deve mantenere il docente al centro del processo educativo. Il materiale generato deve essere verificato e adattato al contesto didattico.

3. Non è consentito utilizzare l'IA per valutare gli alunni, analizzarne il rendimento o assumere decisioni che li riguardano.

4. È vietato utilizzare sistemi di riconoscimento delle emozioni negli istituti di istruzione, nei termini previsti dall'art. 5, par. 1, lett. f), dell'AI Act.

5. Per l'a.s. 2026/2027 l'Istituto non adotta sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III, punto 3, dell'AI Act destinati a valutare i risultati dell'apprendimento, orientare il percorso di apprendimento o monitorare il comportamento degli alunni durante le prove. Un'eventuale futura adozione richiederà gli adempimenti previsti per il deployer, compresa la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati ove richiesta.

6. È vietato utilizzare l'IA per elaborare profili individuali degli alunni o formulare giudizi sulle loro capacità, difficoltà, condizioni personali o prospettive scolastiche.

7. È vietato redigere mediante IA documenti individuali riferiti ad alunni identificati o identificabili, quali PEI, PDP, relazioni, giudizi descrittivi individuali e comunicazioni alle famiglie relative a singoli alunni. Resta consentito l'uso dell'IA per predisporre modelli, descrittori, rubriche, schemi e testi di carattere generale privi di dati personali.

Art. 5 – Protezione dei dati e configurazione dell'IA in Google Workspace for Education

1. Il personale utilizza gli strumenti di IA nel rispetto delle istruzioni impartite dall'Istituto e delle condizioni di utilizzo dei servizi autorizzati.

2. È necessario distinguere tra strumenti di IA integrati nei servizi istituzionali Google Workspace for Education e strumenti di IA esterni, utilizzati mediante account personali o servizi di terze parti.

3. Secondo quanto previsto dalla documentazione contrattuale di Google Workspace for Education, le conversazioni e i file caricati nei servizi Gemini coperti dalle condizioni Education non sono sottoposti a revisione umana né utilizzati per migliorare i modelli di IA generativa, nei termini e nei limiti previsti dal contratto applicabile. L'Istituto verifica che nella Console risulti accettato l'accordo sul trattamento dei dati applicabile ai servizi Workspace.

4. Le garanzie contrattuali del fornitore non esonerano l'Istituto e il personale dal rispetto dei principi di necessità, minimizzazione, riservatezza e sicurezza.

5. È vietato inserire nei prompt o caricare su strumenti di IA dati personali degli alunni e delle famiglie. Per l'a.s. 2026/2027 non è ammessa alcuna deroga per categorie particolari di dati o documenti che le contengano, compresi PEI, PDP, diagnosi, certificazioni, dati sanitari e informazioni relative a disabilità, fragilità o situazioni familiari.

6. Per l'a.s. 2026/2027 l'Istituto adotta la seguente configurazione per il personale: l'app Gemini con account istituzionale è abilitata ai docenti e al personale ATA per testi di carattere generale; l'accesso dell'app Gemini a Gmail, Drive, Calendar, Classroom, Keep e Tasks è disabilitato per docenti e ATA; le funzioni Gemini di scrittura e creazione in Documenti, Presentazioni, Fogli e Moduli sono abilitate esclusivamente ai docenti; Gemini in Gmail e Drive, nonché le funzioni Gemini in Meet e Chat, sono disabilitate per docenti e ATA; NotebookLM è abilitato ai docenti con le limitazioni previste dall'Allegato A ed è disabilitato al personale di segreteria.

7. Non è consentito trasferire dati istituzionali a strumenti di IA esterni non preventivamente valutati e autorizzati.

8. La configurazione dei servizi è documentata con evidenze datate, verificata periodicamente e riesaminata dopo il primo quadrimestre, tenendo conto della formazione svolta e dell'esperienza maturata.

Art. 6 – Formazione del personale

1. L'Istituto promuove percorsi di alfabetizzazione all'IA rivolti al personale docente e ATA, adeguati alle rispettive funzioni.

2. La formazione comprende le potenzialità e i limiti degli strumenti, la protezione dei dati, la verifica delle fonti, i rischi di errore, i bias, la sicurezza e la responsabilità umana.

3. Il personale riceve istruzioni operative per l'utilizzo degli strumenti autorizzati.

4. Le iniziative formative concorrono all'attuazione delle misure di alfabetizzazione previste dall'art. 4 dell'AI Act.

5. La formazione è raccordata alle disposizioni dell’art. 38 del D.Lgs. 179/2026 e ai successivi provvedimenti ministeriali; sono privilegiati approcci antropocentrici, inclusivi, fondati sulla comprensione dei rischi, dei bias e sulla tutela dell’identità digitale.

6. L’Istituto tiene conto dei provvedimenti ministeriali attuativi e delle eventuali iniziative di supporto promosse dagli Uffici scolastici regionali e dalle reti di scuole.

TITOLO III – UTILIZZO DELL'IA NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Art. 7 – Principio dell'utilizzo mediato dal docente

1. Considerata l'età degli alunni, l'approccio ordinario all'IA avviene attraverso la mediazione del docente.

2. Il docente può utilizzare uno strumento autorizzato, mostrarne il funzionamento e proporre attività guidate, senza che ciò comporti necessariamente l'accesso individuale degli alunni alla piattaforma.

3. Quando uno strumento di IA è mostrato alla classe dall'account del docente, devono essere chiuse o rese non visibili la cronologia delle conversazioni, le schede, le notifiche e ogni altro elemento che possa mostrare dati personali o informazioni riservate.

4. Le attività sono finalizzate a sviluppare curiosità, consapevolezza, capacità di osservazione, verifica delle informazioni e pensiero critico.

5. L'uso mediato non comporta l'autorizzazione a inserire dati personali degli alunni nello strumento.

6. È uso mediato (Livello 1) anche l'attività in cui gli alunni formulano domande o proposte che il docente digita personalmente da un proprio account istituzionale, senza inserire dati personali degli alunni, discutendo le risposte in classe. È invece interazione diretta (Livello 2) quando l'alunno utilizza personalmente il sistema IA, con account individuale o condiviso, codice, link di sessione oppure digitando o dettando contenuti al dispositivo: in tal caso si applica la procedura autorizzativa degli artt. 9 e 10.

Art. 8 – Utilizzo nella scuola dell'Infanzia

1. Nella scuola dell'Infanzia non è previsto l'utilizzo diretto e autonomo di strumenti di IA generativa da parte dei bambini.

2. I docenti possono utilizzare strumenti autorizzati per predisporre storie, immagini, giochi, materiali e attività educative adeguate all'età.

3. Non è consentito inserire in strumenti di IA fotografie, registrazioni vocali, video, elaborati identificabili o altri dati personali dei bambini. Tale divieto non ammette deroghe nell'a.s. 2026/2027.

4. Le eventuali attività di educazione all'IA si svolgono esclusivamente attraverso esperienze guidate e mediate dall'insegnante.

5. Il Curricolo digitale per l'infanzia può prevedere attività ludiche, narrative, espressive e unplugged per osservare, formulare ipotesi, distinguere realtà e finzione e sviluppare prime forme di consapevolezza tecnologica; resta escluso l'accesso diretto e autonomo dei bambini ai sistemi di IA.

Art. 9 – Utilizzo nella scuola Primaria e accesso diretto degli alunni

1. Per l'anno scolastico 2026/2027 l'accesso diretto e autonomo degli alunni ai servizi di IA generativa rimane, in via ordinaria, non autorizzato. Una eventuale interazione diretta, esclusivamente guidata e sorvegliata, è ammessa soltanto nell'ambito di specifico progetto pilota, dopo l'espletamento della procedura di cui all'art. 10 e l'aggiornamento espresso

dell’Allegato A mediante provvedimento del Dirigente Scolastico; fino a tale provvedimento si applicano integralmente i divieti vigenti.

2. In assenza di specifica autorizzazione ai sensi del comma 1, restano disabilitati per tutte le unità organizzative degli alunni: l’app Gemini; NotebookLM; le funzionalità Gemini in Google Classroom lato studente; le funzionalità Gemini nelle applicazioni Workspace; Gemini in Chrome; le funzionalità IA delle applicazioni di terze parti accessibili agli alunni, salve le forme di mera fruizione non interattiva già indicate nell’Allegato A. Un progetto pilota non determina abilitazioni generalizzate per tutti gli alunni.

3. L'Amministratore della Console verifica che gli account degli alunni siano correttamente identificati come appartenenti a utenti minori di 18 anni e che le configurazioni siano coerenti con le disposizioni dell'Istituto.

4. Le configurazioni adottate devono essere documentate e periodicamente verificate.

5. Ogni proposta di interazione diretta è valutata secondo il criterio di gradualità, necessità, proporzionalità e adeguatezza all’età: si privilegiano attività mediate dal docente; eventuali sperimentazioni riguardano in prima applicazione le classi terze, quarte o quinte e richiedono strumenti e modalità compatibili con le condizioni del fornitore e con il contesto scolastico. La partecipazione degli alunni non può essere subordinata all’uso di account personali o all’accettazione individuale di condizioni contrattuali non verificate.

6. Requisiti minimi inderogabili per il Livello 2: accesso mediante account istituzionale gestito dalla scuola o senza account, senza account personali di alunni o famiglie né accettazione individuale di contratti; età minima contrattuale compatibile con i partecipanti; fornitore responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR con DPA dell’Istituto (di norma esclusi fornitori titolari autonomi); esclusione contrattuale dell’uso dei contenuti degli alunni per addestramento/miglioramento dei modelli e revisione umana per tali finalità; garanzie adeguate per trasferimenti extra SEE; filtri adatti ai minori e disabilitazione di funzioni non necessarie; possibilità per il docente di visionare le interazioni durante l’attività; cancellazione di cronologie e contenuti a fine progetto con evidenza documentata. La mancanza di un requisito impedisce l’autorizzazione.

Art. 10 – Educazione all'uso consapevole e condizioni per eventuali progetti futuri

1. Nella scuola Primaria l'educazione all'IA è inserita nei percorsi di cittadinanza digitale e mira a sviluppare un approccio critico e responsabile.

2. Gli alunni vengono progressivamente guidati a comprendere che l'IA può produrre contenuti inesatti, che le informazioni devono essere verificate e che non devono essere comunicate informazioni personali.

3. Ogni progetto di Livello 2 richiede: Scheda progetto (Allegato C) approvata sotto il profilo didattico; valutazione di necessità, proporzionalità ed età; verifica contrattuale e tecnica; DPIA di regola dovuta (in casi residuali di esclusione, nota motivata); informativa chiara per famiglie e alunni; consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale per tutti gli alunni partecipanti, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della Legge n. 132/2025; attività alternative equivalenti; aggiornamento del Registro delle attività di trattamento; parere del DPO; provvedimento del Dirigente Scolastico e aggiornamento espresso dell’Allegato A prima dell’attivazione.

4. Il consenso degli esercenti la responsabilità genitoriale costituisce requisito di legge per l’accesso del minore e per il trattamento connesso, ai sensi dell’art. 4, comma 4, L. 132/2025; esso non costituisce la base giuridica dei trattamenti svolti dall’Istituto, individuata nell’art. 6, par. 1, lett. e), GDPR. Il consenso, riferito a singolo progetto, strumento e periodo, è preceduto da informativa in linguaggio semplice comprensibile anche al minore; è espresso da entrambi i titolari della responsabilità genitoriale o da uno con dichiarazione di scelta condivisa; è libero, documentato con identità del dichiarante e data, revocabile senza svantaggio. La mancata risposta equivale a mancato consenso.

5. L'eventuale consenso delle famiglie non comporta automaticamente l'autorizzazione all'uso dello strumento: rimangono necessarie le valutazioni e le decisioni dell'Istituto.

6. La proposta di progetto pilota, redatta dai docenti secondo la Scheda progetto allegata al presente Regolamento (Allegato C), specifica finalità formative, classi, durata, applicativo e funzionalità, dati trattati, ruolo del docente, verifica dei requisiti di età, informazione alle famiglie, eventuali alternative equivalenti, rischi e misure di contenimento, monitoraggio e criteri di valutazione didattica non automatizzata.

7. La proposta è istruita dal Team Digitale e dal Dirigente Scolastico con il supporto del personale competente. Una volta concluse le verifiche contrattuali e tecniche e predisposta la bozza di DPIA, viene richiesto il parere del DPO, di natura consultiva ai sensi dell’art. 39, par. 1, GDPR. Prima dell’avvio occorrono DPIA (di regola dovuta, o nota motivata nei casi residuali), informativa e consenso, aggiornamento del Registro dei trattamenti e provvedimento del Dirigente, cui compete la decisione finale quale rappresentante del Titolare. Il provvedimento aggiorna l’Allegato A, individua classi, funzioni, condizioni, durata non superiore all’anno scolastico e data di riesame. Sono coinvolti gli organi collegiali per gli aspetti didattici.

8. La sperimentazione è circoscritta a destinatari e periodo autorizzati. Il docente supervisiona le interazioni e sospende l’attività in presenza di rischi. Sono vietati profilazione, valutazione automatizzata, riconoscimento delle emozioni e inserimento di dati personali ulteriori rispetto a quelli tecnicamente indispensabili al funzionamento del servizio autorizzato; restano vietati dati sanitari, familiari, particolari, immagini, voci identificabili o documenti individuali. Gli esiti didattici sono documentati in forma aggregata senza dati identificativi inviati all’IA; le cronologie e i contenuti sono cancellati a fine progetto con evidenza dell’operazione.

9. L’alfabetizzazione all’IA prevista dal Curricolo digitale resta garantita anche agli alunni che non partecipano alla sperimentazione, attraverso attività alternative non interattive o unplugged di valore educativo equivalente.

TITOLO IV – GOVERNANCE, PRIVACY E SICUREZZA

Art. 11 – Individuazione e autorizzazione degli strumenti di IA

1. Non è automaticamente consentito l'utilizzo istituzionale di qualsiasi strumento di IA disponibile online.

2. L'Istituto individua gli strumenti utilizzabili sulla base delle finalità, delle caratteristiche del servizio, delle condizioni contrattuali, delle modalità di trattamento dei dati e dei rischi connessi.

3. Gli strumenti autorizzati sono riportati nell'Allegato A – Catalogo degli strumenti di IA dell'Istituto, con indicazione dei destinatari, delle finalità, del livello di utilizzo e delle condizioni d'uso.

4. Il Catalogo distingue gli strumenti utilizzabili dal personale da quelli eventualmente destinati ad attività didattiche con gli alunni.

5. Il Catalogo è adottato e aggiornato con provvedimento del Dirigente Scolastico, previo parere del DPO per strumenti di Livello 2 che trattano dati degli alunni. Il parere è consultivo ai sensi dell'art. 39 GDPR; le decisioni restano del Dirigente quale rappresentante del Titolare. Le integrazioni attuative del Catalogo non richiedono una nuova delibera collegiale per ogni singolo strumento, restando ferme le competenze didattiche degli organi collegiali.

6. L'eventuale passaggio di uno strumento dal Livello 1 al Livello 2, anche per un solo progetto pilota, richiede una nuova istruttoria completa e il parere del DPO. L'autorizzazione per il personale non vale per gli alunni. Il Catalogo indica classi e unità organizzative, funzioni, periodo autorizzato (non oltre l'anno scolastico), condizioni e data di riesame.

7. L'utilizzo di un account istituzionale Google per accedere a un'applicazione esterna non equivale all'autorizzazione dell'Istituto all'utilizzo della piattaforma.

Art. 12 – Utilizzo amministrativo e istituzionale

1. Gli strumenti di IA possono essere utilizzati come supporto alle attività organizzative e amministrative esclusivamente secondo le istruzioni dell'Istituto, le configurazioni di cui all'art. 5 e le condizioni dell'Allegato A.

2. Non è consentito delegare all'IA decisioni amministrative o provvedimenti riguardanti alunni, famiglie o personale.

3. Il personale di segreteria non deve inserire negli strumenti di IA istanze, documenti protocollati, fascicoli, dati del personale, dati degli alunni o delle famiglie, né altre informazioni riservate o documentazione dell'Istituto.

4. I documenti e i contenuti prodotti con il supporto dell'IA devono essere verificati dalla persona competente prima dell'utilizzo o della diffusione.

5. L'impiego dell'IA non modifica le responsabilità previste dall'ordinamento per il personale e per gli organi dell'Istituto.

Art. 13 – Valutazione dei rischi e protezione dei dati

1. L'introduzione di sistemi di IA è preceduta da una valutazione proporzionata alle caratteristiche dello strumento e alle finalità perseguite.

2. La valutazione considera, in particolare, i rischi per i diritti e le libertà delle persone, la sicurezza, la riservatezza, l'impatto sui minori e l'adeguatezza delle misure organizzative e tecniche.

3. Quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 35 GDPR, l'Istituto effettua una Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) con il coinvolgimento del DPO.

4. Gli eventuali profili relativi alla salute e alla sicurezza sul lavoro sono valutati nell'ambito delle procedure e degli strumenti previsti dalla specifica normativa.

5. Il DVR e la DPIA sono documenti distinti, aventi finalità e presupposti differenti.

Art. 14 – Responsabilità, monitoraggio, trasparenza e gestione degli incidenti

1. Il Dirigente Scolastico assicura, nell'ambito delle proprie competenze, l'attuazione del presente Regolamento.

2. L'Animatore Digitale e le figure incaricate del supporto digitale collaborano negli aspetti tecnici, organizzativi e formativi, senza sostituirsi alle responsabilità del Titolare del trattamento o alle funzioni del DPO.

3. Le configurazioni dei servizi istituzionali di IA sono documentate e verificate periodicamente.

4. L'attivazione di Gemini e degli altri strumenti di IA destinati al personale è accompagnata, ove necessario, dall'aggiornamento dell'informativa al personale e del Registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 GDPR.

5. L'inserimento accidentale di dati personali in uno strumento non autorizzato o qualsiasi altro incidente che possa comportare perdita di riservatezza, integrità o disponibilità dei dati deve essere segnalato tempestivamente al Dirigente Scolastico, prof. Simone Casucci, secondo la procedura interna di gestione delle violazioni dei dati personali. Il Dirigente valuta con il supporto del DPO se l'evento costituisca una violazione dei dati personali e se ricorrano gli obblighi di notifica al Garante entro 72 ore e/o di comunicazione agli interessati ai sensi degli artt. 33 e 34 GDPR.

6. Eventuali ulteriori criticità o utilizzi impropri sono segnalati secondo le procedure interne dell'Istituto.

7. Il Regolamento è sottoposto a revisione periodica e comunque in occasione di modifiche normative, nuove indicazioni ministeriali, nuovi pareri del DPO o introduzione di strumenti che modifichino significativamente il quadro dei rischi.

8. Il monitoraggio comprende il raccordo periodico con l'elaborazione e l'aggiornamento del Curricolo digitale d'Istituto, nonché la verifica dei provvedimenti attuativi previsti dal D.Lgs. 179/2026; gli eventuali progetti pilota sono riesaminati alla conclusione prima di ogni proroga o estensione.

9. Il Regolamento è sottoposto a revisione in occasione dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 179/2026 e delle Indicazioni nazionali aggiornate ai sensi dell'art. 36, comma 6. L'Istituto tiene conto, se istituiti, dei comitati tecnico-etici territoriali promossi dagli Uffici scolastici regionali e coordina le disposizioni sull'IA con il Patto educativo di corresponsabilità e con il Regolamento d'Istituto, nei limiti applicabili a infanzia e primaria.

Art. 15 – Approvazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è stato sottoposto al DPO per le valutazioni di competenza ed è sottoposto agli organi collegiali secondo le rispettive attribuzioni.

2. Entra in vigore a seguito dell'adozione secondo le procedure dell'Istituto e della pubblicazione nelle forme previste.

3. Il personale è informato delle disposizioni e riceve le istruzioni operative necessarie.

4. L'Allegato A – Catalogo degli strumenti IA, l'Allegato B – Guida rapida per l'utilizzo dell'IA e l'Allegato C – Scheda proposta di sperimentazione guidata costituiscono documentazione di

attuazione del presente Regolamento e sono aggiornati secondo le procedure definite dall'Istituto. L'Allegato C non autorizza di per sé alcun nuovo strumento o trattamento.

Approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n. ___ del __/__/2026

Adottato dal Consiglio di Circolo con delibera n. ___ del __/__/2026